

TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA

Sezione lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c. *ante causam*

Ricorso di:

RADESCHI ELIANA

RICORRENTE

C O N T R O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, con sede a Roma in Viale Trastevere n. 76/A;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del dirigente pro tempore, con sede a Bologna in Via de' Castagnoli n. 1;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA – UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MODENA, in persona del dirigente pro tempore, con sede a Modena in Via Rainusso n. 70/100;

RESISTENTI

e nei confronti di tutti i controinteressati attualmente inseriti nella vigente graduatoria per la mobilità del personale docente, classe di concorso EEEE, nell'ambito territoriale della provincia di Catania per i quali, in ragione dell'elevatissimo numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art. 151 c.p.c, la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza stesa in calce al presente ricorso.

* * * * *

On.le Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro,

la sig.ra Eliana Radeschi, nata a Caltagirone il 22.01.1972, ed ivi residente in Via delle Bala-
tazze n. 11/C, c.f. RDS LNE 72A62 B428Q, elettivamente domiciliata a Caltagirone in Via
V.E. Orlando n. 48, presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo Prestianni (c.f. PRS VCN 66L10

F210G; p.e.c.: *vincenzo.prestianni@cert.ordineavvocaticaltagirone.it*; fax 0933/350000), ed Eleonora Di Nora (c.f. DNR LNR 74D66 C351J; p.e.c.: *eleonora.dinora@cert.ordineavvocaticaltagirone.it*) che la rappresentano e difendono per procura in calce al presente atto, espone quanto segue.

FATTO

La sig.ra Radeschi, a seguito di concorso ordinario a cattedra bandito ai sensi del D.D. 2.04.1999 per l'accesso al ruolo della scuola primaria ed a seguito di concorso ordinario a cattedra bandito ai sensi del D.D. 6.04.1999 per l'accesso al ruolo della scuola di infanzia, sin dall'anno 2000, è stata iscritta nelle graduatorie per l'assunzione del personale docente a tempo determinato ed indeterminato nelle scuole statali (istituite quali "graduatorie permanenti" dalla legge 124/1999 e trasformate in "graduatorie ad esaurimento" dalla legge 296/2006) relativamente alla classe di concorso EEEE (scuola primaria) ed alla classe di concorso AAAA (scuola dell'infanzia).

Nella sua qualità di insegnante di scuola primaria, la ricorrente ha prestato servizio nell'anno scolastico 1998/1999 e, successivamente, dall'anno scolastico 2000/2001 sino al 23.11.2015, presso l'Istituto "Sacro Cuore" di Caltagirone (**doc. 1**). Questo istituto, che possedeva lo *status* di "scuola parificata", di cui all'art. 485 D.Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), successivamente, in virtù del Decreto dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e delle Formazione Professionale della Regione Sicilia n. 193 XI del 29.05.2002, è stato riconosciuto quale "Scuola Primaria Paritaria".

Nell'ambito della Fase C del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge 107/2015, la ricorrente, in quanto iscritta nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, è stata destinataria, ai sensi dell'art. 1, co. 98, l. c, L. cit., del conferimento di incarico a tempo indeterminato di docente di scuola primaria, con decorrenza giuridica dal 1.09.2015.

La ricorrente, quindi, è stata provvisoriamente destinata per l'anno di prova e formazione, necessario al fine di ottenere la conferma in ruolo (art. 437 D.Lgs. 16.04.1994 n. 297), all'“Istituto Comprensivo Vittorino da Feltre” di Caltagirone (**doc. 2**).

Sennonché, l'art. 1, co. 108, L. cit., prevedeva che i candidati assunti dalle graduatorie ad esaurimento nelle fasi B e C del piano straordinario di cui alla legge medesima avrebbero ottenuto la sede definitiva mediante una procedura di mobilità estesa a tutto il territorio nazionale, disponendo, in particolare, che *“i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale”*.

A disciplinare la procedura di mobilità nazionale è intervenuto, in data 8.04.2016, il CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/2017, il quale, all'art. 6 “Fase C”, ha stabilito che *“gli assunti nell'a.s. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE partecipano alla mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte, ovvero, in assenza d'istanza, d'ufficio”*.

La sig.ra Radeschi, pertanto, ha presentato domanda di mobilità, specificando tutti i titoli conseguiti e i servizi pre-ruolo svolti dall'anno 1998 all'anno 2015 presso la Scuola Primaria Paritaria Istituto “Sacro Cuore” di Caltagirone ed indicando come preferenze territoriali ben 24 ambiti in Sicilia (**doc. 3 e 4**).

Tuttavia, in fase di convalida di punteggio ai fini della mobilità, in base alle disposizioni di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI 2016, alla ricorrente è stato riconosciuto solo il servizio pre-ruolo prestato presso il suddetto Istituto dal 1998 al 2008 e le sono stati attribuiti 3 punti per ciascuno di questi anni. La ricorrente, quindi, tra titoli e servizio pre-ruolo, ha totalizzato un punteggio base di 54 punti e un punteggio aggiuntivo per il comune ri-

congiungimento di 6 punti (**doc. 5**).

In base al punteggio attribuitole ed alla sua conseguente collocazione in graduatoria, la sig.ra Radeschi ha ottenuto la titolarità di sede presso l'Istituto Comprensivo VII di Modena, plesso "Scuola Primaria Don Milani".

Sennonché, le disposizioni di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI 2016, in base alle quali alla sig.ra Radeschi è stato riconosciuto solo il servizio pre-ruolo prestato presso il suddetto Istituto "Sacro Cuore" di Caltagirone dal 1998 al 2008, sono illegittime e gravemente pregiudizievoli di diritti di rango costituzionale non risarcibili per equivalente, per i motivi che di seguito si espongono.

DIRITTO

Per una migliore comprensione delle ragioni che inducono la ricorrente a ritenere illegittimo l'operato del MIUR, è opportuno effettuare un rapido esame delle disposizioni di legge che, nel tempo, hanno portato ad una piena equiparazione tra le scuole pubbliche e quelle private.

L'art. 344 D.Lgs. 297/1994, stabiliva che per "scuola elementare parificata" dovesse intendersi la scuola elementare gestita da enti o associazioni aventi personalità giuridica che avesse ottenuto il riconoscimento necessario al fine del rilascio di titoli di studio con valore legale pari a quelli rilasciati dalla scuola statale attraverso una convenzione stipulata con lo Stato o con gli Enti Locali.

L'art. 485 D.Lgs. n. 297/1994, poi, riconosceva ai docenti di ruolo o non di ruolo delle scuole "parificate" il servizio ivi prestato agli effetti della carriera al pari del servizio prestato dai docenti nelle scuole elementari statali.

Successivamente, in materia, è intervenuta la Legge n. 62 del 10 Marzo 2000, la quale ha introdotto il principio della parità scolastica tra i diversi soggetti erogatori dell'istruzione, ossia le istituzioni scolastiche statali e quelle "paritarie", definendo quest'ultime "*istituzioni sco-*

lastiche non statali, comprese quelle degli enti locali?”, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla legge medesima.

Il riconoscimento della parità ha operato a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti e, in particolare, con riferimento al trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali e all’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Le diverse tipologie di scuole previste dal Testo unico in materia di istruzione (D.Lgs 297/1994), ossia le scuole autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate, quindi sono state ricondotte alle due categorie individuate dalla Legge 62/2000 e cioè le scuole “paritarie riconosciute” e scuole “non paritarie”.

Dopo l’entrata in vigore della L. n. 62/2000, tuttavia, molti istituti scolastici privati, come l’Istituto scolastico “Sacro Cuore” di Caltagirone dove la ricorrente ha prestato servizio, pur avendo ottenuto la parità in conformità alla legge citata, hanno mantenuto, al contempo, anche lo *status* di scuola “parificata” (**doc. 6**). Tale situazione si è protratta sino all’entrata in vigore dell’art. 1 bis, co. 6, della Legge 27 del 3.2.2006, di conversione del D.L. 5.12.2005 n. 250, il quale ha stabilito che le convenzioni che consentivano il mantenimento dello *status* della “parifica” si sarebbero risolte di diritto al termine dell’anno scolastico 2007/2008, ossia alla data del 31.08.2008.

Fatta questa breve, ma necessaria premessa, e passando all’esame delle disposizioni del CCNI del 8.04.2016 che la ricorrente ritiene illegittime, si osserva che, mentre, la Tabella di Valutazione dei Titoli ai fini dei trasferimenti del personale docente, al punto I, lettera B (anzianità di servizio), stabilisce che per ogni anno di servizio pre-ruolo siano attribuiti 3 punti, le “Note comuni” riportate in calce alla Tabella dei Trasferimenti escludono dalla valutazione dei titoli *“il servizio prestato nelle scuole paritarie[.....] in quanto non riconoscibile ai fini*

della ricostruzione di carriera”, “salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie”.

Per effetto di quest’ultima previsione, dunque, ai docenti che, come la sig.ra Radeschi, hanno insegnato nelle “scuole parificate”, ai fini della ricostruzione di carriera, è stato riconosciuto solo il servizio pre-ruolo prestato sino al 31.08.2008, con esclusione del servizio prestato negli anni successivi nei medesimi istituti perché questi, da quella data, hanno conservato solo lo *status* di istituti paritari.

Sennonché, il divieto di valutazione del servizio pre-ruolo svolto negli istituti paritari dopo il 31.08.2008 contrasta con il principio di equiparazione giuridica tra il servizio di insegnamento prestato negli istituti scolastici paritari e quello prestato negli istituti gestiti direttamente dallo Stato che emerge dalla legislazione vigente.

In vero, l’art. 1, co. 2, della già richiamata Legge 10 Marzo 2000 n. 62, specifica che *“si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5, e 6”* della legge medesima, ed inoltre che *“le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap”*.

Il principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell’ambito delle scuole pubbliche sancito dall’art. , co. 2, L.cit., ha trovato ulteriore conferma nella Circolare Ministeriale 163/2000, la quale, nel dettare ulteriori prescrizioni per il riconoscimento della parità agli istituti scolastici privati, ha richiesto che *“il personale docente sia munito di titolo di studio abilitante o di specifica abilitazione”* ed, altresì, *“che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai*

contratti collettivi di settore” (doc. 7), giungendo in tal modo ad omologare il servizio di insegnamento svolto alle dipendenze degli istituti privati paritari con quello prestato nelle scuole statali.

L’art. 2, c. 2, del D.L. n. 255 del 3.07.2001 (convertito in L. 333/2001), inoltre, ha disposto che *“i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.*

In applicazione di tale norma di legge, anche le tabelle di valutazione di titoli dei concorsi di merito del personale docente riconoscono l’attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto “nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado” (cfr. **tabella valutazione titoli allegata al bando di concorso del 23.02.2016, punto D.1 – doc. 8).**

A fronte di tale totale equiparazione non vi è, dunque, ragione alcuna per limitare l’efficacia della suddetta disposizione legislativa, applicabile in via analogica ai sensi dell’art. 12, c. 2, delle “Disposizioni sulla legge in generale”, unicamente alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale, e non anche in sede di mobilità e di ricostruzione di carriera del medesimo personale.

A tale riguardo, la Ragioneria Generale dello Stato, in seno alla nota n. 0069064 del 4.08.2010, ha riconosciuto che la L. 62/2000 *“nulla ha modificato in maniera di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti nelle istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art. 485 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione)”*, ed ha aggiunto che *“le disposizioni contenute nell’art. 1-bis del D.L. 5.12.2005 (conv. in L. 27/2006), nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo di insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali” (doc. 9).*

Allo stesso modo, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1102/2002, ha precisato che *“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici*

sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità dell'offerta formativa”.

Sul punto, è intervenuta la giurisprudenza del lavoro secondo cui: *“Va rimarcato come proprio la L. 62/2000 (...) conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2, c. 2, del D.L. n. 255/2001 che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che ‘I servizi di insegnamento prestati dal 1 Settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 Marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali’; b) dal parere della Ragioneria dello Stato n. 0069864 del 4.10.2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della L. 62/2000 ‘mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire e mantenere il diritto al riconoscimento della parità, ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla ha modificato in maniera di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti nelle istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297 (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n. 64/2014 - doc. 10)*

Nella fattispecie in esame, occorre precisare che per i docenti della scuola elementare (oggi scuola primaria), ai fini del riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo, ai sensi dell'art. 485 del Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con il D.P.R. 16 aprile 1994, *“è riconosciuto, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie”.*

In ragione delle norme vigenti in materia di riconoscimento dei servizi pregressi e dell'interpretazione datane dalla giurisprudenza, non sarebbe legittimo omettere la valutazione del servizio prestato per il periodo successivo al 31.08.2008 nemmeno in base al

combinato disposto degli artt. 360, co. 6, e 485 D.Lgs 297/1994. Infatti, sebbene questi articoli prevedano unicamente il riconoscimento agli effetti della carriera del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” (comma 1) ovvero presso le scuole elementari “parificate”, tuttavia, tali disposizioni di legge, nel riferirsi con la terminologia giuridica dell’epoca agli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, debbono oggi trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole “paritarie”.

Del resto, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato espressamente riconosciuto dal D.L. 250/2005 (conv. il L. 27/2006), laddove prevede, all’art.1 bis, che: *“Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”* (cfr. **sul punto Tribunale del Lavoro di Caltagirone, Ordinanza del 11 Luglio 2016 - doc. 11**).

Recentemente anche altri Tribunali, ritenendo ravvisabili le ragioni d’urgenza in materia di mobilità ed in considerazione dei relativi pregiudizi alla vita familiare e di relazione, hanno accolto i ricorsi ex art. 700 c.p.c. aventi ad oggetto il riconoscimento del servizio d’insegnamento svolto presso istituti paritari nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale.

In particolare, il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 6.09.2016, ha riconosciuto, ai fini della mobilità 2016/2017, il servizio prestato nella scuola paritaria, dichiarando *“il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2016/2017, del servizio d’insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente di-sapplicazione della disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente”* (doc. 12).

In senso pienamente adesivo alla suddetta ordinanza è, poi, intervenuto anche il Tribunale

del Lavoro di Milano – Giudice Dott.ssa Francesca Saioni, che, in data 20.07.2016, ha emesso analogo provvedimento d’urgenza (**doc. 13**).

Alla luce di tutto quanto esposto, è legittimo concludere che la disposizione contenuta in seno alle “Note comuni” riportate in calce alla tabella dei trasferimenti del CCNI, la quale prevede esplicitamente che *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”*, viola tutti i citati principi in materia di parità scolastica, in contrasto, peraltro, anche con i principi di eguaglianza e di imparzialità della Pubblica Amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per effettuare una discriminazione, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi d’insegnamento aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Di conseguenza, deve considerarsi illegittimo il disconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera della sig.ra Radeschi, degli anni di servizio pre-ruolo dalla stessa prestati presso la Scuola Primaria Paritaria “Istituto Sacro Cuore” di Caltagirone, nell’arco temporale che va dal 1.09.2008 al 31.08.2015, sebbene in tali anni non siano affatto mutate le condizioni lavorative e/o contrattuali della ricorrente.

* * * * *

Dimostrata, sulla base delle argomentazioni fin qui svolte, la sussistenza del *fumus boni iuris*, si ritiene che, nella presente fattispecie, ricorra anche il pericolo di un pregiudizio grave, imminente e irreparabile al quale la sig. Radeschi è esposta in ragione del fatto che la graduatoria, così come formulata, genera gravi violazioni delle già citate disposizioni normative, di principi giurisdizionali e costituzionali nonché di interessi costituzionalmente protetti. In vero, la mancata attribuzione nell’ambito della procedura di mobilità di ben 21 punti maturati per il servizio prestato dal 2008 al 2015 presso l’istituto paritario, non può che comportare un “pregiudizio” per la ricorrente, data l’assegnazione della titolarità di sede presso l’Istituto Comprensivo VII di Modena, plesso Scuola Primaria Don Milani, a notevole di-

stanza dal proprio nucleo familiare, residente a Caltagirone.

Il suddetto pregiudizio è, altresì, “imminente”, in quanto la ricorrente attualmente si trova in congedo parentale, al fine di consentire la presenza della stessa accanto al figlio di 11 anni per soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali (art. 32 D.Lgs. n. 151/2001 così come modificato dall’art. 7 D.lgs. n. 80/2015). Il congedo parentale, tuttavia, scadrà il 19.11.2016 e la sig.ra Radeschi dovrà necessariamente rientrare in servizio, lasciando il proprio nucleo familiare (**doc. 14**).

Il medesimo pregiudizio, ove non impedito in via giurisdizionale, avrebbe anche natura “irreparabile” atteso che i relativi effetti lesivi andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente, come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*.

La tutela cautelare in via d’urgenza, in vero, si giustifica considerando che essa è finalizzata a salvaguardare non interessi meramente patrimoniali dell’istante bensì situazioni giuridiche soggettive non patrimoniali che potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal tempo necessario per il conseguimento di una sentenza esecutiva al termine di un processo a cognizione piena ed esauriente.

I principi appena evocati si attagliano perfettamente alla fattispecie sottoposta all’esame del Tribunale adito perché, a causa delle lamentate illegittimità della procedura di mobilità, la sig.ra Radeschi rischia di rimanere per anni lontana sia dai due figli minori che dal proprio coniuge, impossibilitato a seguirla a Modena, in quanto impegnato in attività lavorativa alle dipendenze del Comune di Caltagirone, e quindi, di vedere gravemente minate l’unità e la serenità della propria famiglia.

Tutto ciò a dispetto della somma tutela che la nostra Costituzione, sulla scia di consolidati principi etici, ha inteso garantire alla famiglia (artt. 29, 30 e 31 e, con specifica attinenza all’odierna problematica, art. 37, 1 c., “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono

consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”).

Risulta, quindi, in forza delle ragioni sopra esposte, che si è qui di fronte ad un compendio di interessi di prima grandezza, tutti di carattere personalistico, sottoposti ad un pregiudizio la cui gravità ed irreparabilità è destinata ad aumentare più che proporzionalmente col crescere del ritardo nella tutela invocata, e che reclamano perciò una protezione immediata, che i tempi, ancorché brevi, imposti dal rito del lavoro non potrebbero sicuramente garantire.

In conclusione, quindi, è evidente che nella fattispecie sussistono sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora* richiesti dall’art. 700 c.p.c. per accedere alla tutela cautelare invocata, dato che l’ingiusto trasferimento della sig.ra Radeschi a seguito del mancato riconoscimento dell’intero servizio pre-ruolo prestato dalla stessa presso l’Istituto Paritario “Sacro Cuore” di Caltagirone integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione. La lontananza, in particolare dai due figli minori, comporta per la madre l’impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni, con danno ingiusto alla formazione ed allo sviluppo della personalità dei minori ed inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia.

Tutto ciò premesso, la sig. Radeschi Eliana, come in epigrafe rappresentata e difesa,

RICORRE

a codesto Ill.mo Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché voglia fissare l’udienza di comparizione delle parti, autorizzando la ricorrente, come da istanza in calce formulata ai sensi dell’art. 151 c.p.c., alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza mediate pubblicazione sul del MIUR, e, all’esito, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, voglia accogliere le seguenti conclusioni:

PIACCIA

all'Ill.mo Tribunale di Modena:

a) accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/17, per la parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile";

b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto presso l'Istituto Paritario "Sacro Cuore" di Caltagirone dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2014/2015 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, quindi, condannare l'amministrazione scolastica al relativo inserimento di punti 21 nella suddetta graduatoria per la mobilità, nonché l'attribuzione alla sig.ra Radeschi della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità.

Con vittoria di spese e compensi di causa.

Si offrono in comunicazione e, a tal fine, si depositano in Cancelleria i seguenti documenti:

1. Certificato di servizio presso "Istituto Sacro Cuore" di Caltagirone
2. Copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato
3. Dichiarazione titoli posseduti e servizi pre-ruolo
4. Elenco preferenze territoriali
5. Lettera notifica USP Catania assegnazione ambito nazionale
6. Dichiarazione del mantenimento di status di scuola parificata e paritaria dell' "Istituto Sacro Cuore" di Caltagirone
7. Circolare Ministeriale n. 163/2000
8. Tabella valutazione titoli concorso docenti anno 2016
9. Nota Ragioneria dello Stato n. 0069064 del 4.08.2010
10. Sentenza Trib. Lav. Rimini n. 64/2014

11. Ordinanza Trib. Lav Caltagirone del 11.07.2016

12. Ordinanza Trib. Lav. Napoli del 06.09.2016

13. Ordinanza Trib. Lav. Milano del 20.07.2016

14. Certificato di famiglia

15. CCNI Mobilità del personale docente anno scolastico 2016/2017

Ai fini della determinazione del contributo unificato per le spese di giustizia, si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che il procedimento ne è esente perché il reddito della ricorrente, unitamente a quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R. 115/2002, è inferiore a € 34.585,23.

Caltagirone, li 30.09.2016

Avv. Vincenzo Prestianni

Avv. Eleonora Di Nora

**Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei
tiscoconsorti (ex art. 151 c.p.c.)**

I sottoscritti Avv. Vincenzo Prestianni ed Eleonora Di Nora, in qualità di procuratori della
ricorrente Radeschi Eliana,

PREMESSO

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla valutazione nella vigente graduatoria per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 del servizio pre-ruolo svolto presso l'Istituto Paritario "Sacro Cuore" di Caltagirone;
- che ciò implica un conseguente potenziale interesse contrario di tutti i candidati attualmente inseriti nella vigente graduatoria per la mobilità del personale docente, classe di concorso EEEE, nell'ambito territoriale della provincia di Catania;
- che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nella vigente graduatoria per la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017, nell'ambito territoriale della provincia di Catania, per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE);

RILEVATO

- che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile stante l'elevato numero di docenti al quale notificare il presente atto e la difficoltà oggettiva di individuare il nominativo e l'indirizzo di ognuno,
- che la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad essere particolarmente onerosa per la ricorrente, è altresì inidonea a svolgere quella

funzione di pubblicità legale che si presume avere, così come chiaramente attestato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 106/1990;

- che, al contrario i siti istituzionali delle amministrazioni coinvolte sono certamente idonei allo scopo poiché sono costantemente consultati da tutti docenti, in quanto mezzo di comunicazione ufficiale ed anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

RIVOLGE ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito voglia autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dei provvedimenti che verranno assunti dal Giudicante sul sito web dell'Amministrazione di competenza (nella specie, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, nonché sul sito web dell'Ambito Territoriale della Provincia di Catania.

Con osservanza.

Caltagirone, 30.09.2016

Avv Vincenzo Prestianni

Avv. Eleonora Di Nora